

FORMAZIONE del DATORE DI LAVORO che svolge le funzioni di RSPP
(da art. 34 DLgs 81/08 e Accordo Stato Regioni n. 223/2011)
possibile attuazione rispetto agli obblighi di formazione dei DdL ex L. 215/2021,
in attesa del nuovo ASR di giugno 2022

Definizione (da art. 2 lett. b) DLgs 81/08)

«**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e **dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (da ALLEGATO II del D.Lgs 81/08)

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private)
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (dal punto 5 - Accordo Stato Regioni n. 223/2011)

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: **BASSO 16 ore - MEDIO 32 ore - ALTO 48 ore**

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti MODULI:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; • la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; • il sistema istituzionale della prevenzione; • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; • il sistema di qualificazione delle imprese. 	SI	

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza	e- learning	Autori dispense/ slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> • i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; • la gestione della documentazione tecnico amministrativa; • l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; 	SI	
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; • il rischio da stress lavoro-correlato; • i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; • i dispositivi di protezione individuale; • la sorveglianza sanitaria; 	NO	
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori	e- learning	Autori dispense/slide. Docenti
<ul style="list-style-type: none"> • l'informazione, la formazione e l'addestramento; • le tecniche di comunicazione; • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 	NO	
<p>AGGIORNAMENTO (dal punto 7 - Accordo Stato Regioni n. 223/2011) L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale, ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue: BASSO 6 ore - MEDIO 10 ore - ALTO 14 ore. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; • sistemi di gestione e processi organizzativi; • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; • tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 		

Riferimenti

DECRETI ATTUATIVI

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Accordo Stato-Regioni n. 223/2011) Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

CIRCOLARI

Circolare n. 1/2018 dell'11/01/2018 Oggetto: Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

INTERPELLI

Interpello n. 14/2014 del 11/07/2014 – Effettuazione della formazione mediante “strutture di diretta emanazione”

Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Interpello n. 1/2019 del 31/01/2019 - Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali